D.R.S. n. 256
Serv. 4

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali
Servizio 4° Albi – Gestione e Vigilanza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

"Trasferimento"

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;
VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;
VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;
VISTA la legge regionale del 16.12.2008, n. 19;
VISTO il D.P.Reg. n. 600 del 13.08.2014 con il quale sono stati approvati gli standard strutturali ed organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei Minori Stranieri Non Accompagnati;
VISTO il D.P.Reg. 18.01.2016, n. 513 con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per le strutture di accoglienza di secondo livello per l'accoglienza in Sicilia dei Minori stranieri non accompagnati;
VISTO il D.P.Reg. del 14.06.2016 n. 12 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20.12.2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata "Servizio 4 Albi – Gestione e Vigilanza" del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Antonino Maggio;
VISTO il Decreto D.G. n. 2864 del 24.10.2016 con il quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE AREA è stato iscritto al n. 4419 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la sezione Minori di età 14-18 anni, di genere maschile e la tipologia Struttura di accoglienza di secondo livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati per una struttura sita in Vittoria Via Cacciatori del Tevere n. 1;
VISTA l'istanza con la quale il legale rappresentante chiede il trasferimento dell'attività assistenziale nella nuova sede di Vittoria Via Roma n. 163;
CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui al citato provvedimento presidenziale;
VISTI i pareri resi dal Comune di Vittoria con nota n. 52692 del 21.12.2018 (Mod.A) e nota acquisita al prot. P.E.C. n. 5639 del 15.02.2019 (Mod.B);
VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota 275 del 01.02.2019 dall'A.S.P. n. 7 di Ragusa;
RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

DECRETA

ART. 1 Per quanto indicato in premessa il Decreto D.G. n. 2864 del 24.10.2016 è revocato. Pertanto l'Ente COOPERATIVA SOCIALE AREA è cancellato dal n. 4419 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della legge regionale 22/86.

ART. 2 L'Ente COOPERATIVA SOCIALE AREA con sede legale in Vittoria Via dei Mille n. 139 è iscritto al n. _*5097*_ dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Minori di età 14-18 anni, di genere maschile presso la Struttura di accoglienza di secondo livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati sita in Vittoria Via Roma n. 163 e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 3 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. del 18.01.2016, n. 513.

ART. 4 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/15 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 6 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile delll'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 7 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 21 FEB. 2019

IL DIRIGENTE
Antonino Maggio

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Paola Sandaria